COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

DETERMINAZIONE N. 455 DEL 09/02/2023

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIDUCIA ALL'AVVOCATO ALESSANDRO FORNASIERO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI ROVIGO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO DA N. S. (CON AVV. A. C.) AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TOSAP N. 66/2022 PER L'ANNUALITÀ 2017 - SMARTCIG: Z5E39D2BD6

La P.O. delegata

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla D.ssa Cittadin Nicoletta l'incarico Dirigenziale a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato disposto l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
RILEVATO che, nel caso di specie, alla D.ssa Genny Beccati della Sezione tributi, con Decreto Dirigenziale n.30 del 15/03/2022 è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" per la sezione Tributi, con delega delle funzioni Dirigenziali relativa alle determinazioni di impegno di spesa;
RILEVATO che, nel caso di specie, e limitatamente all'istruttoria legata alla predisposizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;
PREMESSO che:

- in data 27/12/2022 (Prot. 93916/2022), N. S., assistito e rappresentato dall'Avv. A. C., notificava al Comune di Rovigo ricorso/reclamo con proposta di mediazione, avverso l'avviso di accertamento n. 66/2022 per omesso versamento della TOSAP permanente, per l'annualità 2017, adducendo la sussistenza di un diritto di superficie di mq 4, con riferimento al chiosco edicola sito in Viale Trieste, d'angolo con via Mazzini, e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento della TOSAP, per cui chiede:
  1- in via preliminare, sospendere l'efficacia immediatamente esecutiva del ruolo impugnato n. 66/2022;

2- nel merito, in via preliminare, conciliare in via giudiziale la suindicata controversia nel seguente modo: rideterminare l'imposta, detraendo dai 19 mq, calcolati ai fini TOSAP, i (pretesi) 4 mq di proprietà superficiaria, disapplicando le sanzioni inflitte, stabilendo così nell'importo di euro 576,94 quanto dovuto a titolo di imposta annua TOSAP (mq 15 per il chiosco e mq 3 per le tende). Nulla a titolo di sanzioni e interessi;
3- nel merito, dichiarare e pronunciare la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto;
4- sempre nel merito, rideterminare di conseguenza l'imposta dovuta da N. S. a titolo di occupazione permanente di suolo pubblico del chiosco edicola per il 2017;
5- stabilire il rimborso per quanto maggiormente pagato dal contribuente a titolo di tributo TOSAP dal 2009 al 2014 e deliberare, secondo tale determinata misura, l'aerea soggetta alla TOSAP per gli anni d'imposta successivi all'anno 2017;
6- in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda, stabilire il tributo nella misura calcolata dall'Ufficio Tributi, disponendo la rateizzazione dell'importo medesimo.
7. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.

CONSIDERATO che:

- si ritengono infondati gli assunti del ricorrente, in fatto e in diritto, per i motivi spiegati sopra;
- pertanto, si ritiene doveroso e opportuno resistere in giudizio, sin dalla pendente fase di mediazione/conciliazione giudiziale ex art. 17-bis, d. lgs. 546/1992, al fine di esplicitare, tramite un provvedimento di diniego formale, le stesse ragioni, fattuali e giuridiche, che si dovranno esporre nella susseguente fase di merito, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Rovigo, per cui necessita, da subito, l'assistenza di una difesa tecnica.

ATTESO che:

- con precedente determinazione n. 1814 del 12/07/2021 si è proceduto al conferimento di incarico di fiducia all'avv. A. Fornasiero per la difesa del Comune di Rovigo nel procedimento giudiziario pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, n. RG 40/2021, promosso da N.S., avverso avviso di accertamento Tosap n. 20/2015, SMARTCIG ZE33266908;

- con precedente determinazione n. 1393 del 03/05/2022 con la quale si è proceduto al conferimento di incarico di fiducia all'avv. A. Fornasiero per la difesa del Comune di Rovigo nel procedimento promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, da N.S., avverso avviso di accertamento Tosap n. 89/2021 per l'annualità 2016;

- con precedente determinazione n. 1394 del 03/05/2022 con la quale si è proceduto al conferimento di incarico di fiducia all'avv. A. Fornasiero per la difesa del Comune di Rovigo nel procedimento appello della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, n. RG 40/2021, promosso da N.S., avverso avviso di accertamento Tosap n. 20/2015;

PREMESSO che è stato interpellato l'Avvocato Marco De Giorgio, in servizio presso il Comune di Rovigo, il quale ha comunicato seppur trattandosi di una valutazione rimessa all'Ufficio Tributi, dalla sua parte nulla osta all'affidamento della gestione del contenzioso in questione ad un professionista esterno in virtù dell'esistenza di un precedente contenzioso sostanzialmente identico salvo per le diverse annualità del medesimo tributi;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018), laddove è specificato che:

- gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale degli appalti pubblici – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo

17 d) del vigente codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

- all'*intuitu personae* la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato;
- alla riservatezza nel rapporto tra l'avvocato e il cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

RILEVATO quindi che:

- quello tra avvocato e cliente, anche quando il cliente è una pubblica amministrazione, è un rapporto speciale che trova fondamento nella fiducia;
- l'esistenza della fiducia non richiede, da parte dell'amministrazione che conferisce un incarico, una motivazione specifica fondata su criteri oggettivi;

DATO ATTO che l'Avv. Alessandro Fornasiero ha già assistito il Comune di Rovigo nel procedimenti succitati, relativi ad annualità di imposta diverse ma afferenti allo stesso tributo, per cui si ravvisano delle ragioni obiettive per conferire il presente incarico allo stesso legale.

ATTESO che:

- il citato legale si è reso disponibile e ha presentato il preventivo di spesa complessiva per euro 1.657,57 (di cui € 1.136,00 per compensi valore tabellare + €. 170,40 spese generali (15% sul compenso totale) + € 52,26 per CPA al 4%+ €. 298,91 iva) acquisito al Protocollo Generale con il n. 7853/2023 allegato al presente atto a farne parte integrante, non pubblicabile, Allegato A;
- il suindicato importo è ritenuto congruo sia in rapporto all'attività richiesta che in ragione del valore della causa, sulla base del DM 55/2014.

RILEVATO che:

- per il presente incarico, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- deve, in ogni caso, trovare applicazione la normativa in tema di tracciabilità e quindi è stato assunto lo SMARTCIG: **Z5E39D2BD6**

RILEVATO CHE l'Avv. Fornasiero ha richiesto alla Cassa Forense l'attestazione aggiornata della regolarità contributiva (DURC), allegata alla presente come parte integrante non ostensibile, Allegato B;

RITENUTO conseguentemente che, nel caso di specie, sia per l'entità della spesa che per l'urgenza di impugnare la suindicata sentenza, si possa procedere all'affidamento diretto dell'incarico;

VISTO l'articolo 1, comma 775, della Legge di Bilancio 29/12/2022, n. 197, con il quale è stato differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 163 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), il quale stabilisce che, nel caso in cui norme statali fissino la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 163 del D.Lgs n. 267/2000, in regime di esercizio provvisorio occorre far riferimento all'ultimo bilancio approvato ed è possibile prevedere spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nello stesso, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTI:

COMUNE DI ROVIGO

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed, in particolare, gli artt. 50 e 107;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, all'art.27;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e Piano degli Obiettivi 2022”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, avente ad oggetto “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024”;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e devono intendersi integralmente riportate;
2. di conferire all'Avv. Alessandro Fornasiero del Foro di Rovigo, con studio in via San Giovanni, 31 - 45021 Badia Polesine, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo, assegnando allo stesso ogni e più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere, nella lite promossa avanti Corte di Giustizia di I° grado di Rovigo, da N.S. (con l’Avv. A.C.) avverso l'avviso di accertamento n. 66/2022 per omesso versamento della TOSAP permanente, per l’annualità 2017;
3. di impegnare la spesa di **euro 1.657,57** a favore dell'avv. Alessandro Fornasiero mediante imputazione al Cap. 040130/1361 “SPESE LEGALI - ISCRIZIONE A RUOLO CAUSE CIVILI, AMMINISTRATIVE ETC.” (P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali) del redigendo bilancio anno 2023;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online;
6. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Genny Beccati

Documento sottoscritto con firma digitale